



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE  
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE  
- DIVISIONE VI -  
"VIGILANZA SUGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI E PRIVATI"  
Tel. 06 4683 2289  
E-mail: Div06Previdenza@lavoro.gov.it

Alla Cassa nazionale di previdenza e  
assistenza forense  
Via E. Q. Visconti, 8  
00193 Roma

e, p.e.

Al Ministero dell'economia  
e delle finanze  
Ragioneria Generale dello Stato  
I.Ge.Spe.S. - Uff. I  
Via XX Settembre, 97  
00187 Roma

Al Ministero della giustizia  
Dipartimento per gli affari di giustizia  
Direzione generale della giustizia civile  
Ufficio III - Reparto libere professioni  
Via Arenula, 70  
00186 Roma

CdG: MA004.A007.11433

*Classificazione* AVV-L-110

**OGGETTO:** Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense - Regolamento *ex art. 21*,  
commi 8 e 9 della legge n. 247/2012.

Con nota n. 39393/P del 7 marzo 2014, codesta Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ha trasmesso ai dicasteri covigilanti la delibera del 31 gennaio 2014, mediante la quale è stato approvato il Regolamento *ex art. 21*, commi 8 e 9 della legge n. 247/2012 (di seguito: *Regolamento*).

Con successiva nota 84284/P del 26 giugno 2014, codesta medesima Cassa ha inteso recepire, pressoché integralmente, i rilievi ministeriali formulati con nota n. 36/8303 del 5 giugno 2014.

In particolare, sono stati cassati i meri rinvii ad altri testi regolamentari vigenti, inserendo per esteso nel corpo regolamentare di nuova introduzione il contenuto delle disposizioni precedentemente richiamate, in particolare in materia di contribuzione minima e agevolazioni per i primi anni di iscrizione. Siffatta tecnica normativa ha consentito, altresì, di trasformare taluni rinvii esterni in richiami normativi interni al medesimo Regolamento.

La clausola di salvaguardia posta all'ultimo comma dell'ultimo articolo 14, che disponeva la tacita abrogazione di ogni *disposizione incompatibile con le norme del presente Regolamento*, è stata sostituita dall'espressa abrogazione di specifiche norme regolamentari. Al riguardo, al fine di

garantire la massima trasparenza e certezza del diritto a favore degli iscritti, si invita codesta Cassa a riportare quanto prima siffatte abrogazioni nei rispettivi testi regolamentari interessati.

E' stata, inoltre, adeguata la decorrenza dell'iscrizione obbligatoria alla Cassa alla data di entrata in vigore del Regolamento posto al vaglio, ovvero, in virtù di quanto disposto all'articolo 14, al giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di approvazione ministeriale sulla Gazzetta ufficiale.

Per quanto riguarda, invece, l'invito rivolto alla Cassa di prevedere, all'interno del corpo regolamentare, forme di eventuale revisione della soglia reddituale nonché delle agevolazioni in ordine ai minimi contributivi di cui agli articoli 7 e 9, relazione agli "elementi di forte indeterminazione" sottostanti le ipotesi attuariali, connesse, in particolare, all'intensità del *turn over* di categoria, di concerto con i Dicasteri vigilanti, si rileva quanto segue.

Sono stati introdotti in Regolamento il comma 6 dell'articolo 7 nonché il comma 5 dell'articolo 9 che consentono al Comitato dei Delegati, rispettivamente, di rivedere le agevolazioni per i minimi contributivi, entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore del Regolamento, e di adeguare ogni quattro anni la soglia reddituale di € 10.300 e l'arco temporale in cui è possibile fruire di ulteriori agevolazioni per i percettori di redditi inferiori.

Considerato, tuttavia, che, in virtù del disposto di cui all'articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 509/1994, le modifiche regolamentari, nonché le delibere in materia di contributi e prestazioni devono essere approvate dai Dicasteri vigilanti, appare evidente che le citate disposizioni dovranno essere integrate ai sensi di legge.

Per quanto concerne, infine, l'articolo 1, comma 4, del Regolamento, la Cassa ha fornito gli opportuni chiarimenti in ordine all'interpretazione dell'articolo 21, comma 10, della legge di riforma dell'Ordinamento Forense, precisando la portata del divieto di iscrizione ad altra forma di previdenza alternativa alla Cassa forense, sancita dalla disposizione in esame. In effetti, il citato articolo 1 del Regolamento, intende regolamentare specifiche fattispecie, consentendo la contemporanea (e obbligata) iscrizione alla Cassa a quegli avvocati, iscritti all'Albo, che esercitino anche altre libere professioni cedd. tutelate, ovvero svolgano attività di lavoro subordinato compatibile con la professione forense, con netta separazione delle posizioni reddituali e contributive. Tale orientamento ermeneutico si ritiene trovi legittima collocazione all'interno del panorama normativo segnato dalla legge 335/1995 e dalle successive modifiche, integrazioni e interpretazioni autentiche, nonché del quadro giurisprudenziale della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione.

Sulla nuova delibera di revisione del testo regolamentare secondo le indicazioni ministeriali, sono stati ritualmente acquisiti i pareri dei covigilanti Ministero dell'economia e delle finanze (nota n. 62402 del 24 luglio 2014) e Ministero della giustizia (nota n. 107018 del 1 agosto 2014).

Tutto ciò premesso, per le motivazioni esposte, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, si approva, nel testo qui allegato, la delibera n. 20, assunta dal Comitato dei delegati in data 20 giugno 2014, con la quale è stato adottato il nuovo testo del "Regolamento ex art. 21, commi 8 e 9 della legge n. 247/2012", a condizione che l'articolo 7, comma 6, e l'articolo 9, comma 5, siano integrati al fine di adeguare le formulazioni dispositive a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 509/1994, aggiungendo, al termine di entrambi i commi, la seguente formulazione: "La relativa delibera è sottoposta all'approvazione dei Ministeri vigilanti". Tale modifica sarà sottoposta al Comitato dei delegati alla prima occasione utile, per l'opportuna presa d'atto.

Della presente approvazione, che verrà pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è data notizia sul sito istituzionale di questo Ministero ([www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)), nella pagina web dedicata "homepage > Area Lavoro > Previdenza > Vigilanza sugli enti di previdenza privata > Approvazione Delibere".

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Edoardo Gambacciani

